

COPIA PER
LA NOTIFICA

ORIGINALE

AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZ. DISTACCATA DI CONEGLIANO

Ricorso per emissione di decreto ingiuntivo

Ricorre la società **Andreon Arredamenti Srl** corrente in Sarano di Santa Lucia di Piave (31025 - TV) via A. Volta n. 20/22 (P.I.02286420266) in persona del legale rappresentante sig. **Andreon Francesco**, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Giovanni Bonotto e dall'Avv. Emanuela Bottega entrambi del foro di Treviso presso lo studio dei quali in Treviso, Largo Porta Altinia n. 6, elegge altresì domicilio.

Ill.mo Sig. Giudice,

il presente ricorso viene introdotto al fine di ottenere, a favore della ricorrente, la ripetizione delle somme da questa corrisposte in forza di un titolo giudiziale oggi divenuto inesistente per *factum superveniens* consistente nella mancata riassunzione del giudizio a norma dell'art. 393 c.p.c. a mente del quale "*Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda*".

La sentenza destinata a veder estinti i propri effetti è la numero n.1319/2000 del Tribunale di Treviso che si allega (**doc. all.ti n. 1**).

Quanto versato in esecuzione della citata sentenza per complessivi Euro **31.357,00**, è una somma certa e liquida e, quale indebitto oggettivo, diviene immediatamente esigibile nel momento in cui viene meno il titolo in base al quale essa è stata

Mandato:

Il sottoscritto Sig. Andreon Francesco nella mia qualità di legale rappresentante della società Andreon Arredamenti Srl delega a rappresentare e difendere la società medesima in ogni fase e grado del presente giudizio, gli Avv.ti **Giovanni Bonotto** ed **Emanuela Bottega** del Foro di Treviso eleggendo domicilio presso il loro studio in Treviso, Largo di Porta Altinia n. 6 e conferendo agli stessi tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, anche disgiuntamente tra loro, ivi compreso quello di transigere e conciliare giudizialmente e stragiudizialmente, farsi sostituire. Dichiaro inoltre ai sen-si e per gli effetti del Dlgs. n. 196/2003 di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali av-verrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Andreon Arredamenti Srl

Francesco Andreon

Per autentica
Avv. Giovanni Bonotto

DIRITTO DI COPIA ASSOLTO MEDIANTE
APPLICAZIONE DI BOLLO DA BOLLO
PER € 9,96
Conegliano, 17-8-09
IL CANCELLIERE

corrisposta.

Il presupposto logico-giuridico dell'azione oggi introdotta, è dato, pertanto, da questi precisi atti e fatti giuridici, di cui si dirà in appresso, di tal che, per la loro corretta lettura, è necessaria una sintetica ricapitolazione che consentirà al Giudice di percepirne la linearità e immediata consequenzialità rispetto al *petitum* ed alla *causa petendi* della presente azione monitoria.

* * *

In fatto. Il rapporto contrattuale

- **In data 14 aprile 1989**, tra la ditta individuale Andreon Arredamenti di Andreon Francesco e ditta individuale **Essedi Studio & Associati** – Organizzazione Aziendale (sede in Montebelluna, Corso Mazzini n. 10, P.I. 01208930261) si perfezionava un contratto avente per oggetto la fornitura di un software gestionale per la ditta del sig. Andreon (**doc. all. n. 2**);
- Negli ultimi mesi del '90, in ordine a vizi della fornitura del programma informatico sorgeva contestazione che sfociava in un accertamento tecnico preventivo e nel successivo giudizio ordinario avanti al Tribunale di Treviso;
- Il Giudice di primo grado condannava la ditta individuale Andreon Arredamenti di Andreon Francesco al pagamento in favore della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s. della somma complessiva di Lire 23.480.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, alle spese processuali liquidate in L. 6.017.500 e alle spese di accertamento tecnico preventivo e di consulenza d'Ufficio ad eccezione di quelle relative al supplemento di consulenza depositato il 07.11.1997;



- in data 16.03.2001 la Essedi Studio e Associati s.a.s. notificava atto di precetto (**doc. all.ti n. 3**) alla ditta Andreon Arredamenti per la somma di L. 52.372.956 ed eseguiva pignoramento mobiliare in danno della debitrice in data 11.05.2001, come da allegato verbale di pignoramento (**doc. all.ti n. 4**);

Il giudizio d'appello introdotto da Andreon Francesco.

- La sentenza veniva impugnata dalla ditta individuale di Andreon Francesco il quale proponeva altresì istanza di sospensiva ex art. 351 c.p.c. su vari presupposti (**doc. all.ti n. 5**);
- Al momento della proposizione dell'appello, veniva rilevata anche la diversità tra il soggetto che aveva eseguito la fornitura – ditta individuale Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle – ed il soggetto che aveva agito giudizialmente per accertare la regolare esecuzione del contratto e, quindi, ottenere il pagamento del credito - la società Essedi Studio e Associati di Dallavalle Sandro sas in persona dell'accomandatario e legale rappresentante Sig. Dallavalle Sandro – il che implicava fondate censure in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo alla attrice-società, anche alla luce del fatto che il credito della ditta individuale non era stato oggetto di cessione;
- in sede di trattazione dell'istanza proposta, il Presidente della Corte d'Appello si determinava alla sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado (**doc. all.ti n. 6**).

*** **

**RIVIVISCENZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO A SEGUITO
DELLA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA**

CITAZIONE D'APPELLO.

RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

- Con sentenza n. 1330/04 del 19 maggio 2004 (dep. Il 6 agosto 2004) (**doc. all.ti n. 7**) la Corte d'Appello di Venezia - per un (ritenuto) vizio formale del mandato - dichiarava inammissibile il procedimento in grado d'appello e la sentenza di primo grado, che riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva, veniva nuovamente notificata dalla Essedi Studio e Associati s.a.s. unitamente al precetto alla ditta individuale Andreon Arredamenti;

L'ACCORDO PER LA RATEIZZAZIONE DEL CREDITO INTERVENUTO TRA LE PARTI IN DATA 03.02.2005.

- In data 03.02.2005, per il tramite dei rispettivi legali, interveniva un accordo per la rateizzazione con il quale venivano concordati tempi e modalità di pagamento delle somme portate dalla sentenza (**doc. all. n. 8**);
- Al pagamento - provvedeva la società Andreon Arredamenti Srl, conferitaria, nelle more del giudizio, della ditta individuale Andreon Arredamenti (**doc. all. n. 9** - atto costitutivo della società Andreon Arredamenti srl)
- In via anticipata la Andreon Arredamenti Srl corrispondeva quindi un primo acconto di Euro 3.000,00 sulla somma complessiva, corrispondenti alle prime due rate di pagamento concordate con la Essedi Studio e Associati s.a.s. ed effettuava, mediante bonifico bancario dal 31.05.2005, il versamento delle rate, ciascuna di Euro 1.500,00, alle successive scadenze come concordato (come da contabili



di bonifico che sia allegano da **doc. n. 10 a n. 29**);

- poco dopo, l'amministratore della Essedi Studio e Associati sas accusava la ditta individuale Andreon Arredamenti di non aver rispettato la scadenza di aprile: verosimilmente la creditrice aveva ritenuto che essendo state anticipate le prime due rate, tutte le scadenze successive sarebbero state anticipate, di tal ch  il pagamento prossimo avrebbe dovuto essere fatto non al 31 maggio 2005 – conformemente all' accordo scritto – ma al 30.04.2005;
- Sulla base del ritenuto inadempimento da parte della debitrice – in relazione al quale si evidenzia, invece, l'assoluta regolarit  dei pagamenti eseguiti da Andreon Arredamenti Srl, e sulla conseguente asserita decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. l'odierna ingiungenda intraprendeva azione esecutiva.

* * *

IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO INTRODOTTO IL 12.05.05 DA ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S.

- In data 12 maggio 2005 la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s. notificava secondo atto di precetto al signor Andreon Francesco per la somma complessiva di Euro 28.371,69 (**doc. all. n. 30**);
- **Il successivo 23/06/2005 veniva eseguito pignoramento in danno di Francesco Andreon** sulla partecipazione sociale da questo detenuta nella S.r.l. ECHO, societ  corrente in Lignano Sabbiadoro (UD);
- Detta azione esecutiva   stata opposta dalla odierna ricorrente con azione ex art. 615 c.p.c. (**doc. all. n. 31**) e la causa, pendente avanti il Tribunale di Udine, sez. di Palmanova,   attualmente in fase di

decisione;

*** **

Estinzione del debito di Andreon Francesco portato nella sentenza n.1319/00 del Tribunale di Treviso per intervenuto integrale pagamento da parte della ditta Andreon Arredamenti Srl.

- Nel corso del giudizio pendente avanti il Tribunale di Udine, sez. di Palmanova, la ditta Andreon Arredamenti Srl estingueva interamente il debito di Andreon Francesco con il pagamento della somma complessiva di Euro 31.357,00, comprensiva dell'importo di cui al precetto notificato il 14-12-2004, secondo quanto previsto dall'accordo di rateazione;


*** **

Il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione da parte di Andreon Francesco.

- **Avverso la sentenza della Corte Territoriale, Andreon Francesco esperiva ricorso alla Suprema Corte di Cassazione** con atto notificato in data 05.10.05 deducendo *la violazione e falsa applicazione degli articoli 75 e 83 e 164, I° co. cod. proc. civ. in relazione all'art. 163 co. 3 n. 2 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché insufficiente ovvero contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio* contestando la nullità della procura alle liti;
- La Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. notificava alla ricorrente controricorso datato 09.11.05;
- **con sentenza n. 15728/07 del 23.05.07 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio (doc. all. n. 32) la sentenza n. 1330/04 del 19.05.2004 della Corte D'Appello di Venezia..**

* * * * *

Mancata riassunzione del giudizio a seguito di rinvio. Estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c. Legittimazione attiva alla richiesta di ripetizione delle somme indebitamente versate.

- 
- Come più sopra detto, con sentenza n. 15728/07 del 23.05.07 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 1330/04 del 19.05.2004 della Corte D'Appello di Venezia;
 - Tuttavia, **nessuna delle parti ha riassunto la causa** avanti ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia nel termine annuale previsto dall'art. 392 c.p.c., come da Certificato dell'Ufficio Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili della Corte d'Appello di Venezia (**doc. all. n. 33**);
 - **In conseguenza della mancata riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 393 c.p.c. si è determinata l'estinzione dell'intero processo**;
 - La s.a.s. Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle non ha, pertanto, alcun valido titolo per trattenere le somme versate dall'odierna ricorrente dal momento che, si ripete: 1) non vi è stata cessione del contratto originario tra la ditta individuale e la s.a.s.; 2) la ditta individuale Essedi Studio e Associati non è stata conferita nella s.a.s. ma è stata cessata; 3) l'unico titolo alla s.a.s. favorevole è definitivamente venuto meno in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio di rinvio;
 - Le somme tutte percepite dalla odierna ingiunta, pari a complessivi Euro 31.357,00 (già sub **doc. all. da n. 10 a n. 29**) dovranno quindi

essere oggetto di integrale ripetizione in favore della Andreon Arredamenti Srl, essendo definitivamente venuto meno il titolo in base al quale erano state corrisposte, versandosi, successivamente all'estinzione del processo in termini di indebito oggettivo;

- Quanto alla competenza, non essendovi più il giudice del rinvio, la domanda di ripetizione viene proposta al Giudice competente a conoscere della domanda secondo le regole ordinarie della giurisdizione;
- In relazione alla legittimazione attiva della società Andreon Arredamenti Srl alla presente azione, se ne rileva la sussistenza sotto un duplice punto di vista: in primo luogo la S.r.l. Andreon Arredamenti è legittimata attivamente in quanto conferitaria della ditta individuale Andreon Francesco in relazione alla quale succede in tutti i rapporti. Sul punto, *inter alia*, Cass., sez. III, 24-04-2008, n. 10676 *“La società di capitali nella quale sia conferita l'azienda di una impresa individuale succede in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima; da ciò consegue che la società nella quale sia confluita l'azienda di altra è soggetta all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale pronunciato nei confronti del conferente l'azienda, oltre ad essere legittimata a proporre opposizione all'esecuzione stessa”*; in secondo luogo, anche prescindendo dalla legittimazione derivante dall'atto di conferimento, il fatto stesso che l'intervenuto pagamento sia stato posto in essere dalla Andreon Arredamenti Srl legittima quest'ultima alla ripetizione dell'indebito nei confronti del beneficiario. Sul punto, Cass., 07-07-1980, n. 4340: *“Il terzo, che ha pagato per estinguere il debito altrui, ove il debito risulti insussistente (nella specie: era stata pagata una provvigione come mediatore a chi era legato da uno stabile rapporto di collaborazione con una delle parti interessate*



all'affare) è legittimato ad esperire contro l'accipiens azione di ripetizione di indebito oggettivo."

* * * * *

Tanto premesso, rilevata la certezza, la liquidità e l'esigibilità del proprio credito, la società Andreon Arredamenti Srl, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia ingiungere alla società **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. S.a.s.**, sede in Montebelluna, Via del Solstizio n. 2, PI 02080660265, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché, pur con il beneficio della preventiva escussione, personalmente al sig. **Sandro Dallavalle** quale socio accomandatario illimitatamente e solidalmente responsabile, C.F. DLLSDR43T30C2070, di pagare alla società ricorrente **Andreon Arredamenti Srl** corrente in Sarano di Santa Lucia di Piave (31025 - TV) via A. Volta n. 20/22 (P.I.02286420266) in persona del legale rappresentante sig. **Andreon Francesco**, la somma di **€ 31.357,00** per le causali esposte, oltre gli interessi legali compensativi dal pagamento al saldo effettivo, oltre le spese, diritti ed onorari del presente ricorso, come da nota che si produce e successive occorrenze di rito.

Si allegano:

- 1) sentenza n. 1319/01 del Tribunale di Treviso;
- 2) copia contratto per la fornitura di software gestionale;
- 3) copia atto di precetto 16.03.01;
- 4) copia atto di pignoramento 11.05.01
- 5) copia istanza di sospensiva ex art. 351 c.p.c.;
- 6) copia provvedimento di sospensione della Corte d'Appello di Venezia del 04.01.02;


- 7) copia sentenza corte d'appello di Venezia 2316/01;
- 8) copia corrispondenza e conteggi relativi all'accordo di rateizzazione del debito;
- 9) copia atto costitutivo della società Andreon Arredamenti Srl;
- 10)- 29) copia distinte relative ai pagamenti effettuati da Andreon Arredamenti Srl;
- 30) copia atto di precetto ricevuto il 12/12/2005;
- 31) copia ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 II° co c.p.c.;
- 32) copia sentenza n. 15728/07 della Corte di Cassazione;
- 33) certificato dell'Ufficio Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili della Corte d'Appello di Venezia del 10/07/2009.

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell' art. 9 L. 23/12/1999 n. 488, che il valore del presente procedimento è pari ad Euro 31.357,00 ed il contributo unificato ammonta ad Euro 170,00 (riduzione 50%).


Con osservanza.

Treviso, li 5 agosto 2009

Avv. Giovanni Bonotto



Avv. Emanuela Bottega



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE

- 6 AGO. 2009

IL TRIBUNALE DI TREVISO


SEZ. DISTACCATA DI CONEGLIANO

- letto il ricorso che precede;
- esaminata la documentazione allegata;
- ritenuta la propria competenza;
- visti gli artt. 633 e ssg. C.p.c.;


INGIUNGE

Alla società **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. S.a.s.**, sede in Montebelluna, Via del Solstizio n. 2, PI 02080660265, in persona del legale rappresentante Sandro Dallavalle **nonché personalmente al sig. Sandro Dallavalle quale socio accomandatario illimitatamente e solidalmente responsabile**, C.F. DLLSDR43T30C2070 di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente atto alla ricorrente società **Andreon Arredamenti Srl** corrente in Sarano di Santa Lucia di Piave (31025 - TV) via A. Volta n. 20/22 (P.I. 02286420266) in persona del legale rappresentante sig. **Andreon Francesco**, la somma di € 31.357,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo oltre le spese, diritti ed onorari del presente ricorso, che liquida in complessivi € 1300,00 di cui € 550,00 per diritti ed € 550,00 per onorari, oltre IVA e CPA, oltre ad Euro 178,00 per contributo unificato e marca da bollo oltre alle spese successive occorrente. Avvisa espressamente che in caso di mancato pagamento entro 40 giorni dalla notifica del presente atto potrà essere avviata l'esecuzione forzata e che, entro lo stesso termine, potrà essere fatta opposizione.


Conegliano, li 13 AGO. 2009



D. ANTONIO MAZZA
IL GIUDICE

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE (CI)
LEGI BIANCHINI



Depositato in Cancelleria opp.

IL CANCELLIERE




Relata di notificazione

Io sottoscritto Avv. Giovanni Bonotto del Foro di Treviso, con studio in Largo Porta Altinia n. 6, quale procuratore della società Andreon Arredamenti Srl, in forza del disposto di cui alla legge 21.01.1994 n. 53, ho oggi notificato copia del suesteso atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento avvalendomi del servizio postale - Ufficio Poste Centrali di Treviso (31015 - TV), Piazza Vittoria a :

- **Essedi Studio e Associati di S. Dallavalle & c. s.a.s.**, in persona del legale rapp.te Sandro Dallavalle, corrente in Montebelluna (31044 - TV), via del Solstizio n. 2

Cron. N 418 raccomandata a.r. n. 76244234523-7

Treviso, 02 settembre 2009

Avv. Giovanni Bonotto



Altra copia ho notificato a

- **Sandro Dallavalle** quale socio accomandatario della società Essedi Studio e Associati di S. Dallavalle & c. s.a.s., residente in Montebelluna (31044-TV) via del Solstizio n. 2

Cron. N 419 raccomandata a.r. n. 76344234521-5

Treviso, 02 settembre 2009

Avv. Giovanni Bonotto